

COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca
ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Prot. OSC 95A

Verbale di deliberazione n. ~~100~~ del 15/11/2016

OGGETTO: Dissesto finanziario – Istanze n. 152/153/154/155/157 - Approvazione schema di atto di conciliazione.

L'anno duemilasedici, il giorno 15 del mese di novembre, alle ore 12,30, nella sede comunale si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Viareggio nella persona dei Sigg.ri:

		presente	assente
Dott.ssa Marina Savini	Presidente		X
Dott. Fabio Dostuni	Componente	X	
Dott. Quirino Cervellini	Componente	X	

PREMESSO

- Che il comune di Viareggio (Lucca) con delibera consiliare n. 59 del 2 ottobre 2014, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;
- Che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 e in data 18 marzo 2015 è stato nominato l'Organismo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- Che il decreto presidenziale del 17 novembre 2014 è stato formalmente notificato, in data 2 dicembre 2014, al componente dell'Organo straordinario di liquidazione Dr. Fabio Dostuni;
- Che il decreto presidenziale del 18 marzo 2015 è stato formalmente notificato, in data 23 marzo 2015, ai restanti componenti dell'Organo straordinario di liquidazione Dr. Quirino Cervellini e Dr.ssa Marina Savini;
- Che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.lgs. 267/2000, questo Organo Straordinario in data 23 marzo 2015 si è regolarmente insediato eleggendo quale presidente la Dott.ssa Marina Savini;

Handwritten signature



Considerato che

I dipendenti messi notificatori di questo Comune Gassani Massimo, Pusceddu Carlo, Alvaro Flavia, Benedetti Maria Pia e Cosci Andrea, hanno ciascuno richiesto e ottenuto dal Tribunale di Lucca, in funzione di Giudice del lavoro, decreti di Ingiunzione contro il Comune di Viareggio, per il pagamento di somme a titolo di compensi aggiuntivi non pagati dal datore di lavoro Comune e che il medesimo Ente avrebbe dovuto liquidare ai dipendenti a seguito dell'espletamento da parte di questi del servizio di notifica degli atti e degli avvisi di accertamento per la riscossione dei tributi comunali e di sanzioni al codice della strada nel corso del 2013;

ciò in esecuzione della convenzione a suo tempo stipulata tra Comune di Viareggio e Viareggio Patrimonio srl oggi fallita in forza della quale, ai messi notificatori veniva riconosciuto un compenso di € 5,00 per ogni notificazione eseguita, il cui costo era a carico dei destinatari degli avvisi di accertamento.


A seguito dell'opposizione proposta dal Comune di Viareggio ai richiamati decreti di ingiunzione, nel giudizio, la questione di diritto che caratterizzava la diversità della tesi sostenuta dal Comune (non debenza delle somme portate nelle ingiunzioni in applicazione del principio di onnicomprensività, debenza comunque di somme da accertare nel corso del giudizio riferite ad attività svolte fuori dell'orario di lavoro), aveva indotto il Giudice del lavoro a disporre una verifica. All'esito di tale verifica, impregiudicate e contrapposte ragioni delle parti, si sarebbe potuto accertare le attività svolte durante l'orario di lavoro e quelle svolte fuori dall'orario di lavoro.

Come riferito dall'Ente e verificato dall'esame degli atti del fascicolo giudiziale, l'attività di verifica, trattandosi di oltre 7000 di avvisi di accertamento è apparsa subito straordinariamente difficoltosa vuoi per problemi organizzativi imputabili alla Viareggio Patrimonio srl vuoi per problemi derivanti dal trasferimento della sede del Comando PM presso il quale erano depositati gli avvisi di accertamento.

E' emerso infatti che nella fase di trasferimento circa 2000/2550 accertamenti con le relative notifiche risultavano accatastati insieme ad altro materiale cartaceo nella nuova sede.

E' stata svolta una verifica sommaria sul circa 4500/5000 avvisi di accertamento all'esito della quale è comunque emerso che i dipendenti messi notificatori avevano svolto gran parte dell'attività fuori dall'orario di servizio. All'esito delle prove istruttorie, prove per interrogatorio e prova per testi, è emerso che, "la maggior parte delle notificazioni era stata eseguita fuori dall'orario di lavoro" con conseguente obbligo dell'Amministrazione di pagare comunque tali prestazioni.

Anche su sollecitazione del giudice, le parti hanno avviato trattative per conciliare la vertenza in sede giudiziale che in ragione dei vari rinvii richiesti e ottenuti dalle parti, oggi diventa indifferibile e urgente in quanto è stata fissata l'udienza ultima al 25.11.2016.



Preso atto che i ricorrenti hanno altresì presentato domanda di insinuazione alla massa passiva di questo Ente per ottenere il pagamento delle prestazioni di lavoro dipendente già oggetto dei ricorsi sub iudice .

Le trattative sono state particolarmente laboriose e, oggi, è emersa la concreta possibilità di conciliare la vertenza con il pagamento della somma complessiva di euro 11.627,06 a fronte di una richiesta iniziale, peraltro portata nel decreto ingiuntivo, richiesto e ottenuto dai dipendenti di € 19.378,47. Con un riduzione percentuale tra il richiesto ed il conciliando pari a circa il 41%, in considerazione della specifica natura del credito vantato e dell'invito rivolto alle parti dal giudice ai fini di addivenire a una transazione giudiziale della controversia. E ciò senza considerare gli interessi da rinunciare e per l'effetto rinunciati con la presente conciliazione, e le spese legali dell'intera procedura monitoria e del giudizio contenuta nei minimi e con la riduzione pari al 60% delle somme liquidate dal giudice in sede di decreti ingiuntivi. La narrativa che precede è aderente alla relazione del Servizio Avvocatura del 26.10.2016, relazione depositata agli atti di questo ufficio che questo Organo ritiene di condividere e per l'effetto di fare propria.

Considerato che nel presente atto trattasi di ipotesi transattiva in quanto sussistono i seguenti requisiti:

1. Diritti disponibili oggetto di controversia;
2. Patrimonialità del rapporto giuridico;
3. Reciprocità delle rinunce e delle concessioni;
4. Convenienza economica in relazione anche all'incertezza del giudizio

VISTI gli artt. 252 e 254 del T.U.E.L.

Per le ragioni tutte come sopra esposte

DELIBERA

1) Di approvare per quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato, lo schema di atto di conciliazione da perfezionarsi avanti il Giudice del lavoro che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.

2) Di prendere atto che la copertura finanziaria della presente spesa come ridotta e pari ad euro 19.674,91 è assicurata come segue:

CAP	579/2013	€.	15.744,96	(Impegno 579/2013 comprensivo spese legali)
CAP	305/2013	€.	2.767,24	(impegno 502/2013)
CAP	305/2013	€.	174,41	(impegno 502/2013)
CAP	5591/2013	€.	988,30	(impegno 326/2013)

- 3) Di disporre che lo stesso venga sottoscritto dal presidente di questo Organo o da altro membro a ciò espressamente delegato.


La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.93, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura del personale di supporto all'Organo Straordinario di Liquidazione.



L'Organo Straordinario di Liquidazione

Dr. Fabio Dostuni

Dr. Quirino Cervellini





INTROITI NOTIFICHE VIAREGGIO PATRIMONIO S.R.L. GENNAIO-DICEMBRE 2013						
Totale oneri riflessi ente = 23,80%+1,5%+8,5% = 33,80%						
Nominativi	Importo lordo	Importo netto	CPDEL 23,80%	INAIL 1,5%	IRAP 8,5%	
Pusceddu Carlo	6815,15	5093,535	1212,26	76,40	432,95	
Alvaro Flavia	642,24	480,000	114,24	7,20	40,80	
Gassani Massimo	6815,15	5093,535	1212,26	76,40	432,95	
Benedetti M. Pia	321,12	240,000	57,12	3,60	20,40	
Cosci Andrea	963,36	720,000	171,36	10,80	61,20	
totali	15557,02	11627,070	2767,24	174,41	988,30	
		(cap. 19650, imp. 579/2013)	(cap. 305, imp. 502/2013)	(cap. 305, imp. 502/2013)	(cap. 5591, imp. 326/2013)	

Nel prospetto sono stati calcolati i contributi applicati.
Per quanto concerne gli altri importi (la suddivisione degli importi spettanti) l'ufficio Contabilità del Personale non è in grado di fornire risposta, in quanto non competente.

Le somme sopra indicate sono state imputate ai capitoli di spesa passati all'O.S.L..

Si fa notare che alla spesa avrebbe dovuto corrispondere un'entrata mai pervenuta da Viareggio Patrimonio s.r.l..

La spesa era stata prevista come servizio reso a terzi e pertanto impegnata quale partita facente parte del fondo della produttività del personale non dirigente anno 2013.

La presente deve pertanto essere esclusivamente utilizzata per determinare gli oneri sulle somme quantificate da altri e di cui l'ufficio non conosce i criteri di determinazione e sulle quali pertanto non può assumersi alcuna responsabilità di attestazione.

15/11/2016



TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE LAVORO
CAUSE RG RG 1789/2014, 1790/2014, 559/2015, 560/2015, 561/2015
VERBALE DI CONCILIAZIONE

Sono comparsi i Sigg.ri Pusceddu Carlo, Gassani Massimo, Alvaro Flavia, Benedetti Maria Pia, Cosci Andrea parti opposti nei procedimenti RG 1789/2014, 1790/2014, 559/2015, 560/2015, 561/2015 assistiti dall' avv Giusti Roberto ;

per il Comune di Viareggio , opponente nei giudizi di cui sopra, rappresentato dall' Avv Maria Lidia Iascone è comparso _____ autorizzato con deliberazione dell'Organismo straordinario di liquidazione n. _____ del _____ .

I predetti conciliano le liti pendenti di cui ai sopra richiamati procedimenti civili ai seguenti patti e condizioni:

- 1) Il Comune di Viareggio riconosce :
 - al Sig Pusceddu Carlo € 5.093,53. al netto degli oneri riflessi pari a € 1721,618;
 - al Sig Gassani Massimo € 5.093,53 al netto degli oneri riflessi pari a € 1.721,618;
 - alla Sig.ra Alvaro Flavia € 480,00 al netto degli oneri riflessi pari a € 162,24;
 - alla Sig.ra Benedetti Maria Pia € 240,00 al netto degli oneri riflessi pari a € 81,12;
 - al Sig Cosci Andrea € 270,00 al netto degli oneri riflessi pari a € 243,36.
- 2) Il Comune di Viareggio corrisponderà ai soggetti come indicati al precedente punto 1) gli importi ENTRO 30 GIORNI dalla sottoscrizione della presente conciliazione mediante accredito nella busta paga;
- 3) I soggetti di cui al precedente punto 1), rinunciano espressamente ad ogni ulteriore maggiore pretesa, agli interessi legali sulle somme azionate in via monitoria e comunque sulle somme che verranno loro corrisposte per effetto della presente conciliazione, così definendo i giudizi pendenti che saranno pertanto abbandonati.
- 4) Il Comune di Viareggio corrisponderà a titolo di parziale concorso delle spese legali per ogni controparte, direttamente all' avvocato Giusti Roberto la somma complessiva di € 4.117,89, mediante



bonifico sulle coordinate bancarie che il medesimo legale indicherà, risultando per il resto espressamente rinunciate e/o compensate le ulteriori spese legali, con sottoscrizioni dei rispettivi difensori per rinuncia alla solidarietà ex art 13 LPF.

Con la sottoscrizione della presente conciliazione e con la esatta esecuzione da parte del Comune di Viareggio di quanto in essa previsto, le parti reciprocamente dichiarano di niente altro avere e pretendere l'un l'altra per alcun titolo azione e/o ragione dipendenti dai fatti di cui alle cause sopra richiamate e conciliate.

Viareggio-Lucca _____

L.C.S.

Alvaro Flavia _____

Benedetti Maria Pia _____

Cosci Carlo _____

Pusceddu Carlo _____

Gassani Massimo _____

Per il Comune di Viareggio

Organismo Straordinario di liquidazione
(Dr _____)


Il Segretario Comunale
(Dr Fabrizio Petruzzi)

Come da atto di delega del Presidente

Sottoscrivono la presente ex art 13 LPF n. 247

Avv Maria Lidia Iascone _____

Avv Roberto Giusti _____



209

